



Sabato 26 settembre 2020

IL CASO DEL GIORNO

Immobili ad uso promiscuo con reverse charge "parziale"

/ Emanuele GRECO

Gli interventi edilizi su immobili utilizzati promiscuamente nell'ambito dell'attività professionale e nella sfera "privata" richiedono un'attenta valutazione del **regime IVA** ad essi applicabile.

Un caso ricorrente può essere dato dall'imprenditore, artista o professionista che commissiona servizi in ambito edile relativamente a un immobile in parte destinato all'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione e in parte destinato ad abitazione (o ad altri scopi estranei all'attività).

In altri termini, solo una parte del bene è utilizzato dal committente del servizio edile in qualità di soggetto passivo IVA, mentre la parte restante è fruita in qualità di "privato consumatore".

Al fine di determinare il trattamento IVA applicabile ad un servizio avente carattere immobiliare, è necessario comprendere innanzitutto quale sia la natura dell'intervento realizzato.

Difatti, per gli interventi [...]

PAGINA 2

FISCO

Cashback e supercashback per la corsa a bancomat e carte di credito

Ristorno del 10% al contribuente che paga con strumenti tracciabili su base semestrale, con un tetto massimo di 3.000 euro

/ Enrico ZANETTI

In via di definizione, da parte del Governo, il piano di attuazione del c.d. "cashback", ossia il meccanismo di **restituzione** di una **percentuale** della spesa sostenuta mediante bancomat, carte di credito ed eventuali altri strumenti di pagamento tracciati che venissero ricompresi nel perimetro.

In attesa del varo del decreto attuativo che formalizzerà la nuova disciplina, un primo quadro di massima arriva dalle anticipazioni che sono state date dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, convinto sostenitore di una misura che ritiene possa avere impatti significativi sulle abitudini di pagamento degli italiani, con finalità di contrasto al sommerso e di conseguente emersione di base imponibile e incremento di gettito per l'Era-

Gli strumenti messi in campo dovrebbero essere sostanzialmente due: il "cashback vero e proprio" e una sorta di "**supercashback**" riser-

vato, quale vero e proprio premio, per i 100.000 contribuenti che risulteranno essere quelli che, nel periodo di riferimento, avranno effettuato il maggior numero di transazioni con gli strumenti di pagamento tracciabili previsti nel decreto attuativo.

Per quanto concerne il "**cashback**", si tratterà di un ristorno pari al **10%** della spesa pagata con il bancomat, la carta di credito o gli altri strumenti di pagamento tracciabili previsti nel decreto attuativo.

Il ristorno al contribuente del 10% sarà su base semestrale, con un tetto massimo di **3.000 euro**, pari a 1.500 euro per semestre.

Attenzione però che, per evitare che possano bastare tre o quattro transazioni di importo significativo a raggiungere i tetti massimi di beneficio fruibile, dovrebbe essere prevista comunque la condizione dell'effettuazione, nel semestre, di un **numero minimo** di spese tracciate (pare dovranno essere [...])

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Buoni acquisto con IVA sulla base del corrispettivo

Non esenti i benefit del piano di welfare aziendale con finalità retributive

La condotta imprudente del lavoratore non esclude la responsabilità del datore

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 8

FISCO

L'adesione della società non si estende al socio

/ Alfio CISSELLO

La Corte di Cassazione, mediante la sentenza n. 20200 depositata ieri, affronta il tema dei nessi tra accertamento con adesione stipulato dalla **società** e posizione giuridico [...]

PAGINA 4

Immobili ad uso promiscuo con reverse charge "parziale"

Indetraibile la quota parte di IVA riferita all'utilizzo del bene nella sfera privata

/ Emanuele GRECO

Gli interventi edilizi su immobili utilizzati promiscuamente nell'ambito dell'attività professionale e nella sfera "privata" richiedono un'attenta valutazione del **regime IVA** ad essi applicabile.

Un caso ricorrente può essere dato dall'imprenditore, artista o professionista che commissiona servizi in ambito edile relativamente a un immobile in parte destinato all'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione e in parte destinato ad abitazione (o ad altri scopi estranei all'attività).

In altri termini, solo una parte del bene è utilizzato dal committente del servizio edile in qualità di soggetto passivo IVA, mentre la parte restante è fruita in qualità di "privato consumatore".

Al fine di determinare il trattamento IVA applicabile ad un servizio avente carattere immobiliare, è necessario comprendere innanzitutto quale sia la natura dell'intervento realizzato.

Difatti, per gli interventi qualificabili come **ristrutturazioni** edilizie o come interventi di restauro o risanamento conservativo ([art. 3](#) comma 1 lett. c) e d) del DPR 380/2001) in forza di un unico contratto di [appalto](#), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'IVA è applicata secondo le modalità ordinarie anche in presenza di prestazioni che, singolarmente considerate all'interno dell'appalto, sarebbero riconducibili a servizi in reverse charge (circolare 27 marzo 2015 n. [14](#), § 1.4).

Nella circostanza, il soggetto passivo committente riceverà una fattura con IVA esposta per l'intero ammontare del corrispettivo pattuito ed avrà cura di computare in detrazione la sola parte afferente alla propria attività di impresa o professionale, ossia l'unica per la quale è riconosciuto il diritto alla detrazione del tributo. La determinazione della quota parte di corrispettivo rispetto alla quale l'IVA è detraibile andrà determinata secondo **criteri oggettivi**, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati ([art. 19](#) comma 4 del DPR 633/72).

Se l'intervento è distribuito su tutto l'immobile, un criterio valido, ai fini della ripartizione del servizio tra sfera imprenditoriale e sfera privata, può essere costituito dalla **cubatura** dei rispettivi locali (C.M. 24 dicembre 1997 n. [328](#)).

Resta ferma l'indetraibilità dell'imposta nel caso in cui l'intervento sia effettuato su fabbricati (o porzioni di essi) classificati catastalmente come abitativi (immobili del gruppo "A", ad esclusione della categoria "A/10"), ai sensi dell'[art. 19-bis1](#) comma 1 lett. i) del DPR 633/72.

Di maggiore complessità è il trattamento IVA riservato agli interventi di **manutenzione** (ordinaria e straordi-

naria).

Un primo aspetto da valutare è la possibile presenza di beni significativi ceduti contestualmente all'intervento (si pensi all'installazione di **infissi interni** o esterni oppure delle apparecchiature di condizionamento dell'aria).

In tal caso, l'operazione sarà effettuata avvalendosi di due aliquote differenti (10% solo fino a concorrenza del valore del bene significativo), fermo restando che la responsabilità della determinazione dell'aliquota è in capo al prestatore.

Peraltro, nelle maggior parte dei casi in cui sono effettuate manutenzioni edilizie ([art. 3](#) comma 1 lett. a) e b) del DPR 380/2001), è dovuto il reverse charge ai sensi dell'[art. 17](#) comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.

Lo speciale meccanismo è dovuto per le sole prestazioni di servizi riconducibili ai codici ATECO elencati nella circolare Agenzia delle Entrate n. 14/2015.

Inoltre, per sua propria natura, il reverse charge si applica esclusivamente nel caso di operazioni nei confronti di **soggetti passivi d'imposta**.

Se il servizio è commissionato da un soggetto passivo che utilizza il bene promiscuamente (in parte destinandolo all'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, in parte destinandolo alla propria sfera privata), si dovrà fare riferimento a **criteri oggettivi** per scindere:

- la quota parte di corrispettivo rispetto alla quale si rende applicabile il reverse charge;
- la quota parte di corrispettivo rispetto alla quale l'IVA si applica secondo le modalità ordinarie.

In particolare, come riportato nella richiamata circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015 (§ 8) per gli acquisti effettuati da enti non commerciali, per determinare la quota del servizio destinato al **soggetto passivo** in quanto tale (cui applicare il reverse charge), occorrerà far riferimento, ad esempio, agli accordi contrattuali, all'entità del corrispettivo pattuito, al carattere dimensionale degli edifici interessati.

La corretta ripartizione del corrispettivo (tra reverse charge e IVA ordinaria) è essenziale per non incorrere in sanzioni derivanti dall'omessa regolarizzazione di una fattura di acquisto errata o incompleta ([art. 6](#) commi 8 e 9-bis1 del DLgs. 471/97).

È, tuttavia, da considerare **irrilevante** la ripartizione del corrispettivo, ai fini della detrazione IVA, se l'intervento è eseguito su un fabbricato a destinazione abitativa. In tal caso, infatti, l'imposta è integralmente indetraibile ai sensi del [art. 19-bis1](#) comma 1 lett. i) del DPR 633/72.

Cashback e supercashback per la corsa a bancomat e carte di credito

Ristorno del 10% al contribuente che paga con strumenti tracciabili su base semestrale, con un tetto massimo di 3.000 euro

/ Enrico ZANETTI

In via di definizione, da parte del Governo, il piano di attuazione del c.d. "cashback", ossia il meccanismo di **restituzione** di una **percentuale** della spesa sostenuta mediante bancomat, carte di credito ed eventuali altri strumenti di pagamento tracciati che venissero ricompresi nel perimetro.

In attesa del varo del decreto attuativo che formalizzerà la nuova disciplina, un primo quadro di massima arriva dalle anticipazioni che sono state date dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, convinto sostenitore di una misura che ritiene possa avere impatti significativi sulle abitudini di pagamento degli italiani, con finalità di contrasto al sommerso e di conseguente emersione di base imponibile e incremento di gettito per l'Erario.

Gli strumenti messi in campo dovrebbero essere sostanzialmente due: il "cashback vero e proprio" e una sorta di **"supercashback"** riservato, quale vero e proprio premio, per i 100.000 contribuenti che risulteranno essere quelli che, nel periodo di riferimento, avranno effettuato il maggior numero di transazioni con gli strumenti di pagamento tracciabili previsti nel decreto attuativo.

Per quanto concerne il **"cashback"**, si tratterà di un ristorno pari al **10%** della spesa pagata con il bancomat, la carta di credito o gli altri strumenti di pagamento tracciabili previsti nel decreto attuativo.

Il ristorno al contribuente del 10% sarà su base semestrale, con un tetto massimo di **3.000 euro**, pari a 1.500 euro per semestre.

Attenzione però che, per evitare che possano bastare tre o quattro transazioni di importo significativo a raggiungere i tetti massimi di beneficio fruibile, dovrebbe essere prevista comunque la condizione dell'effettuazione, nel semestre, di un **numero minimo** di spese tracciate (pare dovranno essere almeno **50**).

Per il supercashback dovrebbe contare solo il numero delle transazioni

Per quanto concerne invece il "supercashback", la logi-

ca dovrebbe essere quella di un vero e proprio **"concorso"**: non conterà l'ammontare delle spese, ma solo ed esclusivamente il numero delle transazioni.

I primi 100.000 contribuenti per numero di transazioni, nel semestre di riferimento, "vinceranno" 3.000 euro ciascuno.

Tanto la previsione del numero minimo di 50 transazioni nell'ambito del "cashback", quanto la previsione stessa di un "supercashback" volto a "premiare" i 100.000 contribuenti che effettuano il maggior numero di transazioni con pagamenti tracciati rispondono evidentemente alla finalità di **incentivare** l'utilizzo del bancomat e della carta di credito (e degli altri strumenti di pagamento che saranno previsti dal decreto attuativo) proprio negli acquisti quotidiani della vita di tutti i giorni.

Le reali potenzialità di un "cashback" al 10% semestrale, nel far emergere il sommerso relativamente a transazioni dove il cedente o prestatore può rendersi disponibile a "scontare" pronta cassa un'IVA al 22%, paiono francamente **limitate**.

Appare tuttavia ben congeniato rispetto all'obiettivo di creare una **abitudine** all'utilizzo di bancomat e carte di credito per le spese di tutti i giorni e un conseguente effetto di fastidio, da parte del consumatore, nei confronti di quelle situazioni in cui tale utilizzo viene a vario titolo scoraggiato da parte degli esercenti (per i quali resta comunque aperto il legittimo fronte di preoccupazione legato agli aspetti commissionali su bancomat e carte di credito).

Da questo punto di vista, anche i **300 milioni** di euro, che corrispondono ai 3.000 euro spettanti ai 100.000 contribuenti più assidui nell'utilizzare questi strumenti di pagamento, paiono francamente meglio "investiti" da parte dello Stato di tante somme disperse in mille rivoli e bonus di variegata natura che hanno contraddistinto gli ultimi concitati mesi dell'era COVID.

Per un giudizio definitivo e una **valutazione complessiva** sulla semplicità dei meccanismi, non resta che attendere l'emanazione del decreto attuativo.

L'adesione della società non si estende al socio

I giudici di Cassazione "dimenticano" però l'art. 4 del DLgs. 218/97

/ Alfio CISSELLO

La Corte di Cassazione, mediante la sentenza n. [20200](#) depositata ieri, affronta il tema dei nessi tra [accertamento con adesione](#) stipulato dalla **società** e posizione giuridico fiscale dei soci.

Va subito detto che, nel caso in oggetto, successivamente all'accertamento con **adesione della società**, il socio (che non ha aderito) ha ricevuto l'atto sul maggior reddito di partecipazione, ma non lo ha impugnato nei termini.

Ricorrendo contro il diniego di autotutela, lamentava il fatto che gli fosse stato attribuito un reddito maggiore rispetto a quello risultante dall'accertamento con adesione (in sostanza il reddito derivante dall'originario accertamento).

Negli ultimi anni, la giurisprudenza di Cassazione varie volte si è espressa sul generale tema inerente all'effetto dell'intervenuta definizione della società nei confronti del socio. Tralasciando lo specifico caso dell'adesione, si può trattare di **definizione della lite pendente** piuttosto che di conciliazione giudiziale.

In modo assai censurabile, varie volte i giudici si sono spinti ad affermare che il socio, in breve, deve "subire" la definizione posta in essere dalla società, non potendo più contestare il reddito; in altre parole, la difesa sarebbe circoscritta ai vizi riguardanti la posizione **personale** del socio (per tutte, Cass. 30 marzo 2016 n. [6109](#) e Cass. 23 novembre 2017 n. [28007](#)).

Altra giurisprudenza, in modo a nostro avviso corretto, ha sancito che, se è vero che il litisconsorzio necessario non osta al fatto che solo uno dei litisconsorti (soci o società) definiscano in autonomia la pretesa, è del pari vero che, per coloro i quali non aderiscono, rimane fermo il diritto di adire o proseguire **le vie giudiziali**, censurando il merito senza alcuna limitazione. Dal canto suo, l'Erario può coltivare la pretesa che era stata in origine avanzata con l'accertamento, essendo irrilevante la circostanza che, in sede di definizione, questa sia stata ridimensionata (Cass. 20 luglio 2016 n. [14858](#), Cass. 29 agosto 2017 n. [20507](#) e Cass. 21 maggio 2020 n. [9344](#)).

L'accertamento con adesione ha però una disciplina particolare prevista proprio per il caso delle società di persone, che la Corte di Cassazione, quantomeno nella parte motiva della sentenza, avrebbe dovuto considerare. Infatti, l'[art. 4](#) comma 2 del DLgs. 218/97 così prevede: "Nel caso di esercizio di attività d'impresa o di arti e **professioni in forma associata**, di cui all'[articolo 5](#) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. [917](#), ovvero in caso di azienda coniugale non

gestita in forma societaria, e in caso di società che optano per la trasparenza fiscale di cui agli [articoli 115 e 116](#) del medesimo testo unico, l'ufficio competente all'accertamento nei confronti delle società, dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale effettua la definizione anche del reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio. Nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla definizione o che, benché ritualmente convocati secondo le precedenti modalità non hanno partecipato al contraddittorio, gli uffici competenti procedono all'accertamento sulla base della stessa; non si applicano gli articoli 2, comma 5, e 15, comma 1, del presente decreto".

Per favorire l'adesione di tutti i soggetti coinvolti viene addirittura prevista una deroga alla competenza territoriale degli enti impositori.

Inoltre, la citata norma prevede una sorta di beneficio per i soci che hanno ritenuto, a differenza della società, di non aderire: essi dovranno ricevere un avviso di accertamento "**livellato**" in base all'adesione stipulata dalla società, naturalmente con sanzioni piene e senza possibilità di fruire dell'acquiescenza ai sensi dell'[art. 15](#) del DLgs. 218/97.

Dal punto di vista concreto, se viene accertato un maggior reddito di 100 ad una società con due soci con quote al 50% ciascuno, l'imputazione del reddito per trasparenza è di 50 per socio.

Occorre pur sempre impugnare l'atto individuale

Ma se, in adesione, la società riesce a negoziare un reddito pari a 80, ai soci che non hanno aderito occorre pur sempre imputare un reddito di 40 ciascuno, non più di 50.

Questo, lo si ripete, vale solo per l'adesione, in quanto nelle altre definizioni (quantomeno in quelle degli ultimi decenni) non ci sono norme simili. Se, in luogo dell'adesione, si trattasse di conciliazione, i soci non potrebbero, in automatico, pretendere che il reddito venga "livellato" su 80, potendo l'adesione della società, al massimo, essere un argomento da spendere per far valere la, sia pur parziale, "**illegittimità**" della pretesa.

Allora, forse la sentenza, dal punto di vista motivazionale, sarebbe stata maggiormente persuasiva ove si fosse sostenuto che, ormai, essendo l'atto sul maggior reddito di partecipazione **divenuto definitivo**, alcun vizio poteva essere eccepito ricorrendo contro il diniego di autotutela.

Buoni acquisto con IVA sulla base del corrispettivo

La Suprema Corte ha chiarito che non si guarda al valore nominale del buono

/ REDAZIONE

Con la sentenza n. [20167](#), depositata ieri, la Cassazione ha sancito che, nel caso in cui una società emetta buoni acquisto e li ceda a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale, la base imponibile IVA dell'operazione è costituita dal prezzo di cessione dei buoni acquisto **effettivamente percepito**.

Non rileva, invece, il valore nominale rappresentato dal buono ceduto.

Il caso esaminato dalla Suprema Corte ha ad oggetto le operazioni intercorse tra una società della grande distribuzione organizzata che cede [buoni acquisto](#) nei confronti di un'altra società.

A sua volta, la società della GDO riceve i buoni da parte dei clienti, a fronte degli acquisti da questi ultimi effettuati.

La società aveva quindi presentato un'istanza di rimborso all'Erario per avere applicato l'IVA su una base imponibile costituita dal **valore nominale** dei buoni acquisto in esame (10 euro) invece che dal prezzo effettivamente pagato dalla società acquirente i buoni (5,83 euro, a seguito di accordi intervenuti tra le due società).

La Cassazione, come detto, conclude per la determinazione dell'IVA sulla base del **corrispettivo** effettivamente percepito dalla società per la cessione dei buoni.

La decisione si fonda, *in primis*, sulle disposizioni in materia di IVA, tali per cui, in termini generali, nella versione vigente *ratione temporis*, la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali ([art. 13](#) comma 1 del DPR 633/72).

Inoltre, alcune rilevanti sentenze della Corte di Giustizia Ue hanno sancito ulteriori principi, secondo cui il produttore che ha venduto i propri prodotti a un prezzo

successivamente decurtato dallo sconto praticato ha diritto a versare l'IVA in percentuale di quanto effettivamente percepito, corrispondente al **prezzo originario** del prodotto, detratto lo sconto praticato a mezzo buoni sconto (Corte di Giustizia 20 ottobre 1996, causa [C-317/94](#), *Elida Gibbs* e 15 ottobre 2002, causa [C-427/98](#)).

Alcune rilevanti sentenze della Corte Ue hanno sancito ulteriori principi

In un **caso simile** a quello oggetto di esame da parte della Cassazione, nella causa [C-288/94](#) (*Argos*), una società cede i buoni acquisto ad altro soggetto per un valore inferiore a quello nominale e accetta di cambiare detti buoni per un controvalore in merci pari al valore nominale di questi titoli.

In tale ipotesi la Corte di Giustizia ha ritenuto che il buono, per sua natura, non costituisce altro che un documento nel quale è incorporato l'obbligo assunto dalla società di accettare lo stesso al posto del denaro al suo valore nominale. Di conseguenza, la base imponibile IVA dovrà essere determinata in funzione del valore nominale del buono, **diminuito dello sconto** eventualmente accordato.

Per queste ragioni, la Cassazione censura i rilievi dell'Agenzia delle Entrate che, nel caso esaminato, aveva rigettato l'istanza di rimborso della maggiore IVA applicata (e versata) dalla società richiedente.

La società della GDO, accettando, a fronte della consegna dei buoni, di cedere merce per un valore superiore a quanto effettivamente percepito dalla società acquirente, di fatto pratica un vero e proprio **sconto sul prezzo finale** dei beni ceduti ai propri clienti. Difatti, il corrispettivo che verrà realmente incassato non corrisponde al valore nominale dei beni compravenduti.

Non esenti i benefit del piano di welfare aziendale con finalità retributive

L'Agenzia delle Entrate analizza la disciplina prevista dall'art. 51 del TUIR

/ REDAZIONE

Con la risoluzione n. 55 di ieri, l'Agenzia delle Entrate analizza il trattamento fiscale di alcuni benefit offerti a categorie di dipendenti nell'ambito di un **piano di welfare** aziendale. Nello specifico, la questione riguarda la possibilità di applicare a determinate fattispecie il regime di esclusione da imposizione dal reddito di lavoro dipendente.

L'Agenzia analizza la disciplina di cui all'art. 51 del TUIR riportando i relativi chiarimenti e analizzando poi le singole fattispecie dello specifico piano di welfare aziendale.

L'art. 51 individua, al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3, specifiche **deroghe**, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l'erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione.

In altri termini, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente deve essere coordinata col principio di **onnicomprensività** che, riconducendo nell'alveo di tale categoria reddituale tutto ciò che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, riconosce l'applicazione residuale delle predette deroghe, in ragione anche della circostanza che i benefit ivi previsti non sempre assumono una connotazione strettamente reddituale.

Pertanto, qualora tali benefit rispondano a **finalità retributive** (ad esempio, per incentivare la performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori), il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione.

In particolare, viene ritenuto coerente con la portata dei commi 2 e 3 dell'art. 51 in esame il piano welfare che premia i lavoratori dell'azienda che abbia incrementato il proprio fatturato, con una graduazione dell'erogazione dei benefit in base alla retribuzione annuale lorda, mentre non appare in linea con le medesime disposizioni una ripartizione effettuata in base alle presenze/assenze dei lavoratori in azienda oppure una erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile dei lavoratori.

Le predette disposizioni, derogatorie del principio di onnicomprensività, avendo carattere agevolativo, **non** sono **estensibili** a fattispecie diverse da quelle previste normativamente, tra le quali non è compresa l'ipotesi di applicazione in sostituzione di retribuzioni, al-

trimenti imponibili, in base a una scelta dei soggetti interessati.

Non appare coerente, infatti, con la *ratio* sottesa alle disposizioni in materia di redditi di lavoro dipendente, consentire la riduzione dei redditi imponibili, fino al completo abbattimento degli stessi, in ragione della tipologia di retribuzione (in denaro o in natura) scelta dai soggetti interessati.

Sulla base di tali principi, l'Agenzia delle Entrate afferma che i benefit erogati in esecuzione di un regolamento aziendale, attuativo di un piano welfare rivolto ai soli lavoratori che abbiano deciso di non percepire un premio in denaro, assumano rilevanza reddituale in ragione del loro **valore normale**, ovvero in base alle ordinarie regole dettate per la determinazione del reddito di lavoro dipendente.

La *ratio* sottesa alle disposizioni dei commi 2 e 3, ultima parte, dell'art. 51, come precisato, non viene meno nell'ipotesi in cui tali beni e servizi siano erogati a titolo premiale, ovvero per gratificare i lavoratori del raggiungimento di un obiettivo aziendale. In tale ipotesi, infatti, si ritiene prevalente l'aspetto di **fidelizzazione**.

Con particolare riferimento all'art. 51 comma 2 lett. f) del TUIR (non concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle opere e dei servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto offerti dal datore di lavoro ai dipendenti e ai familiari), rientrano in tale disposizione **solo** le opere e i servizi che perseguono le predette finalità, mentre non ne beneficiano le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborso spese, anche se documentate e impiegate per opere e servizi aventi le predette finalità.

Pertanto, si configura la fattispecie disciplinata dalla lettera f) nella sola ipotesi in cui al dipendente venga riconosciuta la possibilità di **aderire** o no all'offerta proposta dal datore di lavoro, senza poter pattuire altri aspetti relativi alla fruizione dell'opera e/o del servizio, fatto salvo il momento di utilizzo del benefit che potrà essere concordato con il datore di lavoro o con la struttura erogante la prestazione.

Laddove, infatti, l'opera e/o il servizio fossero predisposti dal datore di lavoro o dal terzo erogatore in ragione di specifiche esigenze del singolo lavoratore o dei suoi familiari e con le modalità da questi ultimi rappresentati, si configurerebbe un **aggiramento** del divieto di erogare la prestazione in denaro che, come detto, non è contemplata nell'ambito di applicazione della lettera f).

La condotta imprudente del lavoratore non esclude la responsabilità del datore

Rilevano le lacune e criticità del sistema di sicurezza predisposto dal datore di lavoro

/ Stefano COMELLINI

La responsabilità penale del datore di lavoro per l'infortunio occorso a seguito di lacune e criticità del sistema di sicurezza sul luogo di lavoro non può essere esclusa dalla condotta imprudente del lavoratore infortunato.

Il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. [26618](#) depositata ieri, che ha dato modo alla Corte di ripercorrere gli **obblighi** in tema di sicurezza gravanti sull'imprenditore.

Nel caso di specie, il dipendente di un'officina, nella fase di sollevamento di una pedana mobile, con modalità proprie di una prassi rischiosa, era violentemente colpito al volto dal carrello elevatore, riportando gravi lesioni.

Nel giudizio di merito, il **datore** di lavoro dell'infortunato veniva ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose aggravate ([art. 590](#) comma 3 c.p.) in relazione all'omessa previsione dei rischi connessi all'attività lavorativa ed alla mancata attuazione di misure tecniche organizzative idonee ad escluderli.

Nel respingere il ricorso, la Corte ha rimarcato che la specifica attività lavorativa – anche se sporadica – avrebbe dovuto essere disciplinata nel “documento di valutazione dei rischi” (DVR), previsto all'[art. 28](#) del DLgs. n. 81/2008, posto che, in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'**obbligo** di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro. Procedura all'esito della quale egli deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (Cass. n. 20129/2016).

Inoltre, grava sul datore di lavoro il compito di vigilare, anche mediante la nomina di un preposto, sulle modalità di svolgimento dell'attività, per garantire la **corretta osservanza** della disciplina antinfortunistica. In particolare, per quanto rileva nel caso all'esame della Corte, al fine di impedire l'instaurazione di prassi “contra legem”, foriere di pericoli per i lavoratori (Cass. n. 10123/2020).

Oltre alla valutazione dei rischi scaturenti dall'attività lavorativa e alla vigilanza sulla stessa, è ulteriore, preciso obbligo del datore di lavoro mettere a disposizio-

ne dei dipendenti **attrezzature adeguate** in relazione ai pericoli derivanti dal loro impiego, al fine di “ridurre al minimo” il rischio di infortuni sul lavoro. L'[art. 71](#) del DLgs. n. 81/2008 impone, infatti, al datore di lavoro di verificare e garantire la persistenza nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attrezzature fornite ai dipendenti, non essendo sufficiente per il rispetto dell'obbligo di legge, l'avvenuto rilascio della certificazione di rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (Cass. n. 46784/2011).

D'altro canto, il comportamento imprudente del lavoratore non può essere causa di esclusione della responsabilità del datore di lavoro ove, come nel caso di specie, questi non abbia adottato tutte le misure idonee a prevenire i rischi collegati a tali prevedibili condotte. Infatti, perché possa ritenersi che il comportamento negligente, imprudente e imperito del lavoratore, pur tenuto nell'ambito delle mansioni allo stesso affidate, costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, con esclusione della responsabilità del garante della sicurezza, è necessario che questi abbia posto in essere anche le cautele che sono finalizzate proprio alla **disciplina e governo** del rischio di comportamento imprudente; così che, solo in questo caso, l'evento verificatosi potrà essere ricondotto alla negligenza del lavoratore, piuttosto che al comportamento del datore di lavoro (Cass. n. 27871/2019).

Sul punto è bene qui ricordare che le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. n. 38343/2014) hanno precisato che solo circostanze o condotte che introducano un **rischio nuovo** o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il soggetto garante è chiamato a governare sono idonee a interrompere il nesso causale ([art. 41](#) comma 2 c.p.) e ad escluderne la responsabilità.

A fronte di lacune e criticità del sistema di sicurezza predisposto dal datore di lavoro non è quindi configurabile la responsabilità, ovvero la **corresponsabilità**, del lavoratore per l'infortunio occorsogli, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare questi anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, evitando l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, causa di pericoli. (Cass. n. 10265/2017).

Nel caso di specie, non era possibile inquadrare nella nozione di abnormità la condotta del lavoratore infortunato perché non riconducibile ad un ambito eccentrico rispetto alla specifica attività lavorativa a cui era addetto e alla sfera di governo del datore di lavoro.

Per le colonnine di ricarica il limite di 7 kW riguarda la potenza aggiuntiva

Per la detrazione nella misura del 50% il limite massimo concerne l'ulteriore richiesta e va ad aggiungersi alla potenza già a disposizione dell'utente

/ Arianna ZENI

L'art. 16-ter del DL 63/2013, inserito dal comma 1039 dell'art. 1 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha previsto una detrazione dall'imposta lorda per l'acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di **ricarica** dei **veicoli** alimentati a energia elettrica (c.d. "wall box") dei privati.

Ai contribuenti è riconosciuta una **detrazione** IRPEF/IRES nella misura del **50%**:

- delle spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021;
- relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW.

Al riguardo, nella risposta a interpello n. 412 del 25 settembre 2020 è stato precisato che il limite massimo di **7 kW** riguarda l'ulteriore richiesta di **potenza aggiuntiva** da parte dell'utente e che, quindi, si aggiunge a quella già a sua disposizione.

La detrazione, inoltre, può essere calcolata su quanto fatturato dal fornitore di energia, indipendentemente della potenza addizionale del 10% attribuita autonomamente dai fornitori stessi.

La detrazione, poi:

- è calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 3.000 euro;
- deve essere ripartita tra gli aventi diritto in **10 quote annuali** di pari importo.

Le disposizioni attuative sono contenute nell'art. 9 del DM 20 marzo 2019 il quale ha definito, in particolare, le modalità di pagamento delle spese per poter fruire dell'agevolazione (i pagamenti devono essere effettuati, sia dai soggetti IRPEF che IRES, con bonifico bancario o postale, ovvero con altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. n. 241/97, a eccezione di quelli in favore delle pubbliche amministrazioni).

Il limite di spesa di **3.000 euro**, comprensivo dei costi legati all'aumento di potenza impegnata del contatore dell'energia elettrica, fino a un massimo di 7 kW, inoltre, è annuale e si riferisce:

- a ciascun **intervento** di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica;

- a ciascun **contribuente** e costituisce, pertanto, l'ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell'ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l'acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica (circ. Agenzia delle Entrate 8 luglio 2020 n. 19 e 10 aprile 2019 n. 8).

Possibile anche beneficiare del superbonus a certe condizioni

Si ricorda, infine, che per questa tipologia di interventi, ove siano stati eseguiti **congiuntamente** a uno degli interventi di **riqualificazione energetica "trainanti"** che consente di beneficiare del "superbonus" del 110%, per le spese sostenute da determinati soggetti (condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari, dagli IACP comunque denominati, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dagli enti del Terzo settore e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche) dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta nella misura del **110%** ove siano rispettate tutte le altre condizioni richieste dall'art. 119 del DL n. 34/2020 (si veda l'apposita [Scheda di aggiornamento](#)).

In questi casi, l'agevolazione è ripartita in **5 quote annuali** di pari importo.

Anche per gli interventi di installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell'art. 119 comma 8 del DL n. 34/2020, infine, è possibile **optare** per lo **sconto** sul corrispettivo o per la **cessione** del credito relativo alla detrazione spettante (per approfondimenti si rimanda allo Speciale *Eutekne.info* n. 25 "[Sconto sul corrispettivo e cessione del credito per le detrazioni «edilizie»](#)").

Superata la quota 52.000 contagi da COVID-19 di presunta origine lavorativa

Il nuovo report INAIL sottolinea che nel numero dei contagi prevalgono le donne, ma nei casi mortali l'83,5% è costituito da uomini

/ Fabrizio VAZIO

L'INAIL ha diffuso il nuovo [report](#) relativo ai contagi da coronavirus di presunta origine lavorativa aggiornato alla fine di agosto.

Va preliminarmente chiarito che i dati INAIL sono influenzati da due diversi fattori:

- *in primis*, si tratta dei **casi denunciati**, e quindi non necessariamente di quelli accolti dall'Istituto assicuratore come coronavirus ad eziologia lavorativa. A tale proposito, è il caso di ricordare che, mentre per il personale sanitario e per quello che opera costantemente a contatto col pubblico è prevista una presunzione relativa di origine professionale, per gli altri lavoratori l'analisi viene effettuata caso per caso dagli uffici amministrativi e soprattutto dall'Area Medica dell'Istituto sulla base di un dato in primo luogo epidemiologico e circostanziale e con il contributo eventuale di un accertamento ispettivo finalizzato ad acclarare l'effettiva esposizione a rischio;

- in secondo luogo, l'Istituto indennizza solo **determinate categorie** di lavoratori per i quali sussiste l'obbligo assicurativo ai sensi del combinato disposto degli [artt. 1 e 4](#) del DPR 1124/65. In particolare, ai fini che qui interessano, non risultano tra l'altro tutelati i medici e tutto il personale sanitario operante con rapporto libero professionale: si pensi alla mancata tutela dei medici di famiglia, soggetti ovviamente assai a rischio.

Fatta questa premessa, va notato che i **casi complessivi** di contagi di presunta origine lavorativa sono **52.209** al 31 agosto, mentre gli eventi mortali sono 303, 27 in più rispetto a quelli rilevati al 31 luglio.

Vale la pena ripetere un dato già notato in altre occasioni, vale a dire quello relativo al fatto che tra i deceduti per COVID-19 di presunta origine lavorativa prevalgono nettamente gli **uomini** (83,8%) mentre, con riferimento al totale delle infezioni di origine professionale segnalate all'Istituto, il 71,3% riguarda le donne.

Assai interessante è, poi, il **rapporto** tra il numero totale dei casi mortali da coronavirus a presunta origine lavorativa e quello relativo al complesso dei deceduti nazionali da COVID-19 comunicati dall'Istituto Superio-

re di Sanità al 31 agosto: i decessi da coronavirus di origine lavorativa sono soltanto lo **0,9%** del totale dei morti da COVID-19 in tutta Italia.

Ciò prova con tutta evidenza un dato di comune conoscenza, cioè che la stragrande maggioranza dei deceduti è in **età avanzata** e quindi non effettua più attività lavorativa.

Un altro dato di assoluto interesse è quello riferito alla progressiva riduzione dell'incidenza dei casi di contagio nel settore della **sanità e assistenza sociale** con il proseguire dei mesi: si passa infatti dal 71,6% del periodo marzo-maggio al 56% di giugno/agosto. Tale dato è evidentemente causato dal progressivo incremento di tutte le attività economiche rimaste sospese in ragione del lockdown.

Va rimarcato, benché il dato possa apparire abbastanza scontato, che il rischio di contrarre il coronavirus in occasione di lavoro non ha a che vedere statisticamente con il rischio di infortunio in senso classico. Se è vero infatti che la maggior parte degli eventi riguarda il personale sanitario e socio assistenziale, la seconda categoria per decessi da coronavirus di origine lavorativa è quella degli **impiegati amministrativi** (solitamente a modesta incidenza infortunistica), con ben l'11,5% dei decessi.

È il caso di ricordare infine che, ai sensi dell'[art. 42](#), comma 2 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, gli eventi lesivi derivanti da infezioni da coronavirus – in occasione di lavoro – gravano sulla gestione assicurativa dell'INAIL. Pertanto, gli eventi in questione non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del **tasso medio** per andamento infortunistico di cui agli artt. [19](#) e seguenti del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, concernente l'approvazione delle nuove tariffe dei premi INAIL e le relative modalità di applicazione. Ciò significa che gli effetti degli eventi in esame non entrano a far parte del bilancio infortunistico dell'azienda in termini di oscillazione *in malus* del tasso applicato (si veda per i dettagli la circ. INAIL del 3 aprile 2020 n. [13](#)).

“Velocizzabile” la procedura web per lo scontrino elettronico

È ammesso l'utilizzo di software di supporto alla procedura delle Entrate purché non venga meno la contestualità tra le varie fasi dell'adempimento

/ REDAZIONE

Con la risposta n. [413](#) di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che, a determinate condizioni, è ammissibile l'utilizzo di un **software** che permetta agli esercenti di velocizzare la compilazione del documento commerciale mediante la procedura web dell'Agenzia delle Entrate (denominata per l'appunto “Documento commerciale online”).

Il quesito è stato posto da un soggetto che dichiara di voler commercializzare un software finalizzato ad **automatizzare** alcuni passaggi della procedura prevista per l'emissione dello scontrino elettronico. In base alla descrizione fornita, il software in questione richiede preliminarmente all'esercente di inserire le proprie credenziali Fisconline, nonché di fornire le autorizzazioni necessarie a operare sul sistema dell'Agenzia delle Entrate.

Successivamente, l'esercente può inserire di volta in volta i dati necessari alla compilazione del documento. Dopodiché, il programma attiva una **procedura automatica** che:

- contatta il sito dell'Agenzia tramite il dispositivo utilizzato;
 - inserisce i dati memorizzati per il “login” dell'esercente;
 - prosegue nelle varie schermate previste dalla procedura;
 - inserisce i dati del documento;
 - invia i dati e preleva l'esito per poi renderlo disponibile all'esercente e consentire la stampa del documento.
- Nel valutare l'ammissibilità di tale software, l'Agenzia ricorda che, allo stato attuale, la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi possono essere effettuate esclusivamente mediante gli **strumenti** approvati dall'Agenzia medesima, ossia:
- i registratori telematici;

- la procedura web “Documento commerciale online”;
- le soluzioni transitorie ammesse per la prima fase di applicazione degli obblighi (prov. n. [236086/2019](#)).

Ricorda, inoltre, che il **documento commerciale** deve rispettare alcuni requisiti minimali e che la sua emissione è una automatica conseguenza della memorizzazione dei dati, per cui è correlata all'esecuzione dell'operazione stessa.

Per di più, nel caso della procedura web, si osserva come la memorizzazione, l'emissione del documento e la trasmissione dei dati costituiscano non soltanto fasi giuridicamente non separabili dell'unico adempimento di certificazione delle operazioni, ma anche “fisicamente non autonome”, nonché contestuali all'esecuzione delle operazioni stesse.

Necessario garantire anche l'inalterabilità dei dati

Sulla base di tali premesse, l'Agenzia esclude qualsiasi forma di **intermediazione** in riferimento all'utilizzo della procedura web, nonché il ricorso a strumenti che, anche solo potenzialmente:

- violino la contestualità delle diverse fasi dell'adempimento (consentendo ad esempio di memorizzare dati fiscalmente rilevanti sul dispositivo dell'utente, mentre il colloquio automatizzato con i sistemi dell'Agenzia avviene in un momento successivo);
- alterino i dati memorizzati o trasmessi all'Agenzia o ciò che viene generato in risposta agli stessi, come il documento commerciale.

Nel caso specifico, poiché il software “velocizzatore” proposto sembra rispettare tali condizioni, l'Agenzia ne ammette l'utilizzo, precisando, però, che eventuali diverse valutazioni potranno essere compiute sulla base di **verifiche di fatto**.

Peer to peer lending con ritenuta al 26% solo con autorizzazione di Bankitalia

Non è sufficiente essere un agente di un istituto di pagamento domiciliato nell'Unione europea

/ Salvatore SANNA

Con la risoluzione n. 56, pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sui **requisiti** per l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del **26%** sugli interessi da prestiti erogati tramite piattaforme destinate a soggetti finanziatori non professionali (*peer to peer lending*).

Nel caso di specie, è stata analizzata la possibilità che tale piattaforma sia rappresentata da un soggetto estero che risulta gestito da un altro soggetto (domiciliato in Francia) che opera in Italia in qualità di **agente** di un istituto di pagamento **estero**.

Entrambi gli operatori non sono autorizzati dalla Banca d'Italia.

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto la ritenuta a titolo di imposta del 26% sui prestiti *peer to peer* (P2P), con l'obiettivo di delineare una normativa fiscale per il *crowdfunding*.

Per beneficiare di questo regime, occorre integrare **due condizioni**:

- la natura del soggetto finanziatore, che deve essere esclusivamente una **persona fisica** al di fuori dell'esercizio di una attività d'impresa;
- la qualifica del gestore della piattaforma, che deve essere un intermediario finanziario **iscritto all'albo** o un istituto di pagamento ai sensi della normativa prevista, rispettivamente, dagli [artt. 106](#) e [114](#) del DLgs. 385/93, autorizzato dalla **Banca d'Italia**.

In presenza di questi presupposti, i proventi su tali prestiti non concorrono più alla formazione del reddito complessivo del percettore persona fisica non imprenditore da assoggettare a tassazione IRPEF progressiva in quanto, qualora percepiti per il tramite di determinati soggetti gestori delle piattaforme che applicano sui medesimi la tassazione a titolo definitivo, sono **esclusi dal reddito imponibile** e non devono essere indicati in dichiarazione dei redditi.

In merito al caso di specie, l'Agenzia delle Entrate osserva che l'investimento risulta effettuato su una piattaforma di servizi *peer to peer lending* operante in uno **Stato estero europeo** che non è gestita da un soggetto autorizzato dalla Banca d'Italia e, pertanto, ai proventi derivanti da detti investimenti corrisposti a soggetti italiani **non è applicabile** la ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Si conferma, quindi, l'impostazione delle risposte a interpellato Agenzia delle Entrate nn. [168/2020](#) e [169/2020](#), precisando che sui proventi percepiti dalle persone fisiche residenti si applica l'[art. 44](#), comma 1, lett. a) del

TUIR, secondo cui sono redditi di capitale "gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti" dal momento che l'esercizio dell'attività di finanziamento attraverso le piattaforme di *peer to peer lending* risulta riconducibile, in generale, al **contratto di mutuo** ex [art. 1813](#) c.c.

Muovendo da questo presupposto, si produce un reddito che concorre alla formazione del **reddito complessivo** da assoggettare ad aliquota progressiva IRPEF. A questi fini, è necessario compilare il **rigo RL2** del modello REDDITI, indicando nella colonna 1 il codice "1" e nella colonna 3 le eventuali ritenute applicate dalla piattaforma che, precisa l'Agenzia, devono essere considerate a titolo di acconto.

Si conferma anche che l'investimento detenuto sulla piattaforma estera di P2P lending deve essere indicato nel **quadro RW** del modello REDDITI PF.

Niente IVA FE se lo strumento non è negoziabile

In materia di IVA FE, infine, è necessario verificare se l'investimento estero costituisce o meno un **prodotto finanziario**.

Occorre, quindi, analizzare quanto previsto dal DLgs. [58/98](#), per il quale rientrano, tra l'altro, in questo ambito:

- i valori mobiliari;
 - gli strumenti del mercato monetario;
 - le quote di un OICR;
 - i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (*future*), gli *swap*, gli accordi per scambi futuri di tassi di interesse e gli altri contratti derivati.
- Guardando al caso concreto, si rileva che l'investimento sulla piattaforma estera non può essere estinto anticipatamente dall'investitore e l'attività di *peer to peer lending* si considera riconducibile a un contratto di mutuo e, in quanto tale, **non assoggettabile a IVA FE** perché non rientra tra i prodotti finanziari.

Neanche il conto di pagamento acceso dal contribuente risulta assoggettabile a IVA FE, in quanto non si tratta di un conto corrente bancario.

L'Agenzia delle Entrate osserva, infine, conformemente a quanto chiarito nelle risposte nn. 168/2020 e 169/2020, che l'IVA FE sarebbe dovuta qualora l'investimento dovesse disporre del requisito della "negoziabilità" nel **mercato dei capitali**. Tale caratteristica, infatti, lo qualificerebbe come un "prodotto finanziario".

La truffa con acquisto e vendita di bitcoin può integrare il riciclaggio

La truffa all'esame della Cassazione è stata attuata anche attraverso il trasferimento di denaro tra diversi conti correnti e il furto di identità

/ Maria Francesca ARTUSI

Un'articolata truffa, attuata attraverso l'utilizzo di conti corrente e conseguenti movimentazioni di criptovalute, offre l'occasione alla Corte di Cassazione per precisare alcuni principi in materia di riciclaggio e attività abusive connesse a **prodotti finanziari** e a **carte di pagamento**.

Nella sentenza n. [26807](#), depositata ieri, i giudici di legittimità si trovano, infatti, di fronte a un provvedimento di sequestro per oltre 200.000 euro attuato nei confronti di un soggetto indagato per i reati di **riciclaggio** ([art. 648-bis](#) c.p.), di **abusivismo finanziario** ([art. 166](#) del DLgs. 58/1998) e di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento ([art. 493-ter](#) c.p.).

In particolare, vi era stata una **truffa** per realizzare la quale era stato utilizzato un conto ING Bank, alimentato con bonifici, sempre relativi a una truffa e a un furto di identità. Tale conto era stato immediatamente svuotato con trasferimenti su altro conto corrente acceso in Germania, aperto on line mediante l'invio di un numero di telefono riconducibile all'indagato. Nella movimentazione in uscita del conto tedesco risultavano due ricariche postepay per l'acquisto di criptovalute. Erano stati individuati anche altri conti correnti su cui erano finiti i proventi di truffe, sempre intestati all'indagato.

Alla luce di tutto ciò, veniva, così, affermata la sussistenza del reato di riciclaggio, perché l'indagato non si era limitato a occuparsi di acquisto e cessione di criptovalute, ma si era inserito **attivamente** nell'apertura di conti correnti su cui confluivano i proventi delle truffe, che venivano poi utilizzati per le relative transazioni.

Può essere utile ricordare che per **"riciclaggio"** si intende quell'insieme di attività volte a nascondere, occultare o comunque ostacolare l'accertamento circa l'origine illecita delle risorse finanziarie o patrimoniali utilizzate in un'operazione finanziaria o economica (in senso ampio). Più specificamente, l'[art. 648-bis](#) c.p. prevede la punibilità (con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro) per chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione a essi altre operazioni, in modo da **ostacolare** l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Oltre a ciò – come si è detto – veniva contestata nel caso di specie un'attività illegittima di **"cambiavalute virtuale"**. I giudici evidenziano al riguardo che la vendita di bitcoin veniva reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, tanto che sul sito ove

veniva pubblicizzata si davano informazioni idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all'iniziativa, affermando che "chi ha scommesso in bitcoin in due anni ha guadagnato più del 97%". Si tratta, pertanto, di attività soggetta agli adempimenti del Testo unico sull'attività finanziaria ([artt. 91](#) e ss. del DLgs. 58/1998), la cui omissione integra la sussistenza del reato di **"abusivismo"** previsto per chi offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento ([art. 166](#) comma 1 lett. c) del DLgs. 58/1998).

Integrati riciclaggio, abusivismo e indebito utilizzo di carte

Rileva, infine, l'ulteriore fattispecie di **indebito utilizzo e falsificazione di carte** di credito e di pagamento di cui all'[art. 493-ter](#) c.p. (condotta prima disciplinata nell'[art. 12](#) del DL 143/1991). La condotta illecita è quella di chi indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, nonché quella di chi falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, o ancora, ordini di pagamento prodotti con essi.

Secondo la sentenza in commento, anche l'uso di una carta di credito da parte di un **terzo**, autorizzato dal titolare, può integrare tale reato. Ciò in quanto la legittimazione all'impiego del documento è contrattualmente conferita dall'istituto emittente al solo intestatario, il cui consenso all'eventuale utilizzazione da parte di un terzo è del tutto irrilevante, stante la necessità di firma all'atto dell'uso, di una dichiarazione di riconoscimento del debito e la conseguente illiceità di un'autorizzazione a sottoscriverla con la falsa firma del titolare, a eccezione dei casi in cui il soggetto legittimato si serva del terzo come *longa manus* o **mero strumento esecutivo** di un'operazione non comportante la sottoscrizione di alcun atto (nello stesso senso, Cass. n. 11023/2004).

Il sequestro viene, tuttavia, annullato con rinvio in quanto **sproporzionato** rispetto al reddito dichiarato e all'attività svolta.

Contributi a enti bilaterali per interesse esclusivo del datore non imponibili

Sono imponibili se riferibili alla posizione di ogni dipendente o in presenza di un collegamento diretto tra versamento e posizione del lavoratore

/ REDAZIONE

Con la risoluzione n. [54](#) pubblicata ieri, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul regime fiscale dei contributi versati all'**ente bilaterale** di categoria e delle prestazioni erogate dallo stesso ente.

L'Agenzia, richiamando le circolari nn. [326/1997](#) e [55/1999](#), ricorda che, in generale, i contributi versati all'ente bilaterale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, **concorrono** a formare il reddito di lavoro dipendente, in quanto non rientrano nell'ipotesi di esclusione dal reddito previste dall'[art. 51](#) comma 2 lett. a) del TUIR, il quale prevede la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, tra l'altro, dei soli contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.

Infatti, la norma non consente di escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale **non obbligatori per legge** (come il contributo versato per contratto all'ente bilaterale).

Tuttavia, il contributo versato all'ente da parte del datore di lavoro **non è imponibile** per il lavoratore nell'ipotesi in cui il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale prevedano solo l'obbligo per il datore di fornire alcune prestazioni assistenziali e il datore di lavoro, obbligato a fornire tali prestazioni, scelga di garantirsi una copertura economica iscrivendosi a un ente o a una cassa. In questo caso, infatti, il pagamento dei contributi risponde a un interesse esclusivo del datore.

Inoltre, nella fattispecie in esame, il contributo trimestrale è a esclusivo carico delle società che applicano il CCNL di categoria, il quale viene determinato **conven-**

zionalmente moltiplicando il contributo di 21 euro per la "forza media" del trimestre di competenza. Per "forza media" del trimestre si intende il numero medio di unità lavorative presenti in azienda nel corso del trimestre immediatamente precedente al mese di versamento, tenuto conto di instaurazioni, cessazioni e/o sospensioni del rapporto di lavoro, compresi i lavoratori stagionali, a tempo determinato e a tempo parziale, calcolati in proporzione alla prestazione effettiva.

Pertanto, la società versa un contributo cumulativo e indifferenziato, che porta a escludere un **collegamento diretto** tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore.

Collegamento diretto escluso con contributo cumulativo e indifferenziato

Nel caso in esame, non è quindi possibile rilevare in tale contribuzione una componente reddituale nei confronti dei dipendenti; di conseguenza, tali contributi **non costituiscono reddito** per i lavoratori ai sensi dell'[art. 51](#) comma 1 del TUIR.

Infine, con riguardo al trattamento fiscale delle prestazioni assistenziali erogate da un ente bilaterale, l'Agenzia conferma che le predette prestazioni risulteranno assoggettate a tassazione sempreché **inquadra-**
bili in una delle categorie reddituali previste dall'[art. 6](#) del TUIR, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.

Sul punto, non rileva la circostanza che i contributi versati dal datore di lavoro **non** siano stati **assoggettati a tassazione** quali redditi di lavoro dipendente.

Possibile versare il contributo forfetario per l'emersione del lavoro irregolare

I datori di lavoro che si sono avvalsi della procedura di emersione dei **rapporti di lavoro irregolari** prevista dall'[art. 103](#) del DL 34/2020 possono pagare il relativo contributo forfetario.

La ris. n. 58 di ieri dell'Agenzia delle Entrate ha infatti istituito i codici tributo per il versamento mediante il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".

Come stabilito dal DM [7 luglio 2020](#) (si veda "[Determinato il contributo forfetario per i rapporti di lavoro irregolare](#)" del 9 settembre), il **contributo forfetario** di cui all'[art. 103](#), comma 7 del DL 34/2020, dovuto dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, è determinato, per ciascun mese o frazione di mese, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell'istanza di emersione, per i diversi settori di attività, nella misura di:

- **300 euro** per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- **156 euro** per i settori dell'assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza;
- **156 euro** per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Il versamento deve avvenire con le modalità previste dall'[art. 17](#) del DLgs. 241/1997, esclusa la possibilità di avvalersi della compensazione.

I codici tributo forniti dalla ris. n. 58 sono:

- "**CFZP**" denominato "Contributo forfetario 300 euro - emersione lavoro irregolare - settori agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse - DM 7 luglio 2020";
- "**CFAS**" denominato "Contributo forfetario 156 euro - emersione lavoro irregolare - settori assistenza alla persona - DM 7 luglio 2020";
- "**CFLD**" denominato "Contributo forfetario 156 euro - emersione lavoro irregolare - settore lavoro domestico e sostegno al bisogno familiare - DM 7 luglio 2020".

Per quanto riguarda la **compilazione** del modello, nella sezione "CONTRIBUENTE" vanno indicati i dati anagrafici e il codice fiscale del datore di lavoro.

Nella sezione "ERARIO ED ALTRO" sono indicati:

- nel campo "tipo", la lettera "R";
- nel campo "elementi identificativi", il codice fiscale del lavoratore;
- nel campo "codice", i codici tributo "CFZP", "CFAS" o "CFLD";
- nel campo "anno di riferimento", il valore "2020";
- nel campo "importi a debito versati", il contributo forfetario dovuto, nella misura di 300 euro (per il codice "CFZP") oppure di 156 euro (per i codici "CFAS" e "CFLD"), per ciascun mese o frazione di mese.

Nuovi codici tributo per sanzioni amministrative pecuniarie nel settore giochi

Con la ris. 59 di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha istituito cinque codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Accise", delle sanzioni amministrative pecuniarie, di pertinenza dell'Agenzia delle Dogane e monopoli:

- dovute in caso di mancata iscrizione al **registro** unico degli operatori del **gioco pubblico** ([art. 27](#) comma 8 del DL 124/2019) e se i concessionari per il gioco pubblico intrattengono rapporti contrattuali funzionali alle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel registro ([art. 27](#) comma 9);
- a carico delle società che emettono carte di credito e degli operatori bancari, finanziari e postali, in caso di trasferimento di denaro a favore di operatori che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso ([art. 28](#) del DL 124/2019);
- dovute in caso di **mancata chiusura** del punto vendita da parte del gestore che risulti debitore dell'imposta unica di cui al DLgs. [504/98](#), in base a una sentenza, anche non definitiva,

la cui esecutività non sia sospesa, e di **mancata rimozione** degli apparecchi di intrattenimento privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco ([art. 9-quater](#) del DL 87/2018).

I codici tributo sono:

- "**5473**" denominato "Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 27, comma 8 - d.l. n. 124/2019";
- "**5474**" denominato "Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 27, comma 9 - d.l. n. 124/2019";
- "**5475**" denominato "Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 28 - d.l. n. 124/2019";
- "**5476**" denominato "Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 31, comma 1 - d.l. n. 124/2019";
- "**5477**" denominato "Sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'art. 9-quater - d.l. n. 87/2018".

In sede di compilazione del modello "F24 Accise", vanno esposti nella "Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna **"importi a debito versati"**.

Non imponibile lo sconto sull'acquisto on line del dipendente in convenzione

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57 di ieri, si è occupata del caso di una società di prestazione di servizi per società e-commerce, il cui capitale sociale è interamente posseduto dalla società di e-commerce Beta, che ha riconosciuto ai propri dipendenti uno sconto del 40% sui prodotti direttamente acquistati sulla piattaforma web di Beta, per un importo massimo di spesa per dipendente di 1.080 euro annui. La **percentuale di sconto** viene concessa in ragione di una specifica convenzione.

Il quesito riguardava il **trattamento fiscale** applicabile, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, a questa forma di scontistica concessa.

In merito l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che in base all'art. 9 comma 3 del TUIR, che fa espresso riferimento agli "sconti d'uso", la risoluzione del 29 marzo 2010 n. 26 ha, tra l'altro, precisato che per i beni e servizi offerti dal datore di la-

voro ai dipendenti, il loro **valore normale** di riferimento possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore pratica sulla base di apposite convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l'eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.

Successivamente, la circolare 15 giugno 2016 n. 28, nel richiamare la citata risoluzione n. 26/2010, ha ribadito che il valore normale può essere costituito anche dal **prezzo scontato**, praticato dal fornitore sulla base di apposite convenzioni stipulate dal datore di lavoro.

L'Agenzia conclude dunque ritenendo che i chiarimenti forniti possano trovare applicazione al caso esaminato: non si genera materia **fiscalmente imponibile** dal momento che il valore normale dei beni acquistati dai dipendenti è pari a quanto corrisposto da questi ultimi.

Ridefinita la prestazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Con il DM [11 giugno 2020](#), il Ministero del Lavoro ha provveduto a ridefinire gli importi delle prestazioni erogate dal **Fondo di sostegno** per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, istituito dall'[art. 1](#) comma 1187 della L. 296/2006, così come modificato dall'[art. 2](#) comma 534 della L. 244/2007.

Si ricorda che lo scopo del Fondo è quello di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di **gravi incidenti sul lavoro**, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro di cui al DPR [1124/1965](#).

Con il DM [19 novembre 2008](#) del Ministero del Lavoro sono state definite le tipologie di benefici, i requisiti e le modalità

di accesso al Fondo in argomento.

In particolare, l'[art. 1](#) comma 1 prevede che il Fondo eroghi una **prestazione una tantum** al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro. Inoltre, detta prestazione non è soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari del lavoratore.

Tornando al DM [11 giugno 2020](#), l'importo della prestazione sopra descritta varia tenendo conto della **numerosità del nucleo familiare**, in altre parole: un superstite, 4.000 euro; due superstiti, 8.000 euro; tre superstiti, 12.000 euro; più di tre superstiti, 15.500 euro.

Percepiscono redditi di lavoro autonomo i medici sostituiti in continuità assistenziale

Con la risposta n. [414](#) di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i compensi percepiti per l'attività di medico sostituto di **continuità assistenziale**, con incarico a tempo determinato, provvisorio e di sostituzione, sono imponibili quali [red-diti di lavoro autonomo](#) professionale.

Viene così ribadita la posizione espressa dalla recente risoluzione n. [41/2020](#), nella quale si legge come il rapporto lavorativo che si instaura tra l'Azienda sanitaria e il medico sostituto per l'espletamento dell'attività di continuità assistenziale non assuma le caratteristiche tipiche del lavoro subordinato, trattandosi di incarico contenuto entro predefiniti limiti di tempo e assegnato, nel rispetto di specifiche **graduatorie**, a soggetti iscritti ad Albo professionale nel possesso dell'attestato di formazione in medicina generale o titolo equipollente.

Sulla base di tali elementi, è stato quindi rilevato che la tipo-

logia di rapporto instaurato tra l'Azienda e il medico sostituto è inquadrabile, dal punto di vista fiscale, nell'ambito del lavoro autonomo.

Ciò posto, la natura abituale oppure occasionale dell'attività ne determinerà la riconduzione nell'ambito del reddito di lavoro autonomo professionale (ex [art. 53](#) comma 1 del TUIR) oppure **occasionale** (ex [art. 67](#) comma 1 lett. l) del TUIR). La circostanza che, per svolgere l'attività in oggetto, sia richiesta l'iscrizione all'Albo dei medici è, ad avviso dell'Agenzia, dirimente ai fini della qualificazione dei relativi emolumenti quale reddito di lavoro autonomo professionale.

Infatti, si tratta di evenienza indicativa della volontà del professionista di porre in essere una pluralità di **atti coordinati** e finalizzati all'esercizio della professione (in tal senso, già ris. n. [88/2015](#)).

Dal 30 novembre al via le domande 2020 di sgravio contributivo sui contratti di solidarietà

Con una notizia pubblicata ieri sul proprio sito istituzionale, il Ministero del Lavoro ha ricordato che dal 30 novembre al 10 dicembre 2020, le aziende interessate potranno presentare le apposite domande per fruire della **riduzione contributiva** per l'anno 2020, prevista ai sensi dell'art. 6 comma 4 del DL 510/96 e collegata alla stipula di contratti di solidarietà.

Si ricorda che la citata disposizione riconosce in favore dei datori di lavoro che stipulano **contratti di solidarietà** ai sensi dell'abrogato art. 1 del DL 726/84 nonché dell'art. 21 del DLgs. 148/2015, una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione.

La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimen-

to dell'orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà, mentre l'effettiva fruizione avverrà mediante le operazioni di **conguaglio** con il sistema UniEmens.

Operativamente, il Ministero ricorda che la presentazione delle istanze potrà essere effettuata attraverso l'applicativo web **"sgravicdsonline"**.

In particolare, le aziende interessate potranno accedere all'**applicativo** disponibile sul sito www.lavoro.gov.it nella sezione dedicata alla "decontribuzione per contratti di solidarietà industriali".

Tale applicativo on line, si rende noto, sarà operativo ogni anno a partire dal **2 novembre** fino al successivo al 10 dicembre per la pre-compilazione delle istanze.

Il Ministero comunica, infine, che l'accesso al nuovo applicativo, già a partire dal 2 novembre 2020, sarà possibile esclusivamente con le credenziali **SPID**.

Agevolazione prima casa sulla quota dell'immobile pignorato

Nel caso in cui, a seguito di procedura di aggiudicazione, l'intera proprietà dell'immobile venga trasferita a favore del soggetto che era già originariamente titolare del 50% di esso in **proprietà indivisa**, sarà assoggettato a imposizione il solo trasferimento del 50% dell'immobile (e non l'intero, anche se il decreto di aggiudicazione ha formalmente a oggetto il trasferimento dell'intero).

Lo afferma l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. [410](#), pubblicata ieri.

In questo caso – precisa l'Agenzia – in cui il terzo pignorato e aggiudicatario, già titolare del 50% dell'immobile, sia in possesso delle condizioni agevolative di **prima casa**, potrà trovare applicazione l'aliquota dell'imposta di registro del 2% (No-

ta II-bis all'art. [1](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86), configurandosi un'ipotesi di acquisto di un'**ulteriore porzione** dell'immobile già prima casa (per la quale in più occasioni l'Amministrazione ha riconosciuto la spettanza del beneficio, *cfr.* circ. n. [38/2005](#)).

Inoltre, rileva l'Agenzia, il fatto che, nel caso di specie, il decreto di aggiudicazione riguardi il trasferimento della proprietà integrale dell'immobile, comporterebbe una "trascrizione a favore e contro relativa alla quota del 50%", che potrebbe consentire di applicare il beneficio anche facendo applicazione della previsione di cui al comma 4-bis della Nota II-bis all'art. [1](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86.

Semplificata la reintroduzione in franchigia di merce esportata nell'ambito dell'e-commerce

Con la determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. [329619/2020](#), è stata introdotta un'**apposita procedura** che definisce e semplifica le formalità da svolgere per le operazioni di reso di merce precedentemente esportata a seguito di transazioni commerciali realizzate attraverso piattaforme telematizzate. Tale procedura è finalizzata a sostituire l'attuale prassi che prevede il rilascio di volta in volta dell'autorizzazione alla reintroduzione in franchigia.

Sulla base della determinazione in esame, i soggetti che effettuano **frequenti operazioni** di reintroduzione nel territorio nazionale delle predette merci possono chiedere di essere

autorizzati a svolgere le procedure di reintroduzione in franchigia. L'autorizzazione è preventiva e ha validità annuale.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione, da parte del soggetto richiedente, della sussistenza di determinati requisiti e condizioni, di tipo oggettivo e soggettivo, stabiliti dall'art. 2 della citata determinazione.

Il soggetto interessato deve presentare l'**istanza** presso l'Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali. Qualora sussistano i requisiti e le condizioni previste, il provvedimento di accoglimento dell'istanza è assunto dalla Direzione Dogane.